Comune di Tione di Trento

38079 TIONE DI TRENTO (TN) – P.zza C. Battisti, 1
Tel. 0465/343110 - Fax 0465/343119
Cod. Fisc. 00336020227 e P.IVA 01635650227
www.comunetioneditrento.it

UFFICIO TECNICO
Tel. 0465/343120 Fax. 0465/343179
e-mail: tecnico@comunetioneditrento.it
PEC: tecnico@pec.comune.tione.tn.it

Prot. n. 8234 /EF/ga
N° 32/2015

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO
SETTORE EDILIZIA PRIVATA

- Vista la domanda presentata dal Servizio Gestioni patrimoniali e Logistica della P.A.T. pervenuta in data 16.06.2015, prot. n. 7588;
- vista la Variante 2014 al Piano Regolatore Generale approvata con modifiche dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 688 di data 27.04.2015, in vigore dal 06.05.2015;
- visto l'art. 30 del D.P.R. 380/2001 dd. 06.06.2001 s.m.i;
- preso atto che con decreto del 27.01.2015, prot. n° 1049, il Sindaco ha incaricato quale Responsabile dell'Ufficio Tecnico, Settore Edilizia Privata, il geom. Floriani Edoardo;
- vista la delega di data 19.05.2015, prot. n. 6506, del Sindaco al sottoscritto Responsabile del Settore Edilizia Privata geom. Edoardo Floriani delle funzioni attribuite dalla L.P. n. 1 dd. 04.03.2008 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio), ed accertata la propria competenza;

C E R T I F I C A

ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380;

Che per il VIGENTE PIANO REGOLATORE GENERALE :

La **P.f. 2874 in C.C. Tione I^ parte** di superficie catastale m^2 3338 risulta classificata in **AREA A BOSCO** riferibile all'art. 32 bis delle Norme di Attuazione del P.R.G. e in **AREA AGRICOLA DI PROTEZIONE PAESAGGISTICA** riferibile all'art. 38.D delle Norme di Attuazione del P.R.G.

La **P.f. 2881 in C.C. Tione I^ parte** di superficie catastale m^2 306 risulta classificata in **AREA AGRICOLA LOCALE** riferibile all'art. 31 delle Norme di Attuazione del P.R.G. e in **AREA AGRICOLA DI PROTEZIONE PAESAGGISTICA** riferibile all'art. 38.D delle Norme di Attuazione del P.R.G

La **P.f. 2882 in C.C. Tione I^ parte** di superficie catastale m^2 237 risulta classificata in **AREA AGRICOLA LOCALE** riferibile all'art. 31 delle Norme di Attuazione del P.R.G. e in **AREA AGRICOLA DI PROTEZIONE PAESAGGISTICA** riferibile all'art. 38.D delle Norme di Attuazione del P.R.G

La **P.f. 2884/1 in C.C. Tione I^ parte** di superficie catastale m^2 241 risulta classificata in **AREA AGRICOLA LOCALE** riferibile all'art. 31 delle Norme di Attuazione del P.R.G. e in **AREA AGRICOLA DI PROTEZIONE PAESAGGISTICA** riferibile all'art. 38.D delle Norme di Attuazione del P.R.G

La **P.f. 2884/2 in C.C. Tione I^ parte** di superficie catastale m^2 1714 risulta classificata in **AREA AGRICOLA LOCALE** riferibile all'art. 31 delle Norme di Attuazione del P.R.G. e in **AREA AGRICOLA DI PROTEZIONE PAESAGGISTICA** riferibile all'art. 38.D delle Norme di Attuazione del P.R.G

La **P.f. 2884/3 in C.C. Tione I^ parte** di superficie catastale m^2 1572 risulta classificata in **AREA AGRICOLA LOCALE** riferibile all'art. 31 delle Norme di Attuazione del P.R.G. e in **AREA AGRICOLA DI PROTEZIONE PAESAGGISTICA** riferibile all'art. 38.D delle Norme di Attuazione del P.R.G

La **P.f. 2890 in C.C. Tione I^ parte** di superficie catastale m^2 403 risulta classificata in **AREA AGRICOLA LOCALE** riferibile all'art. 31 delle Norme di Attuazione del P.R.G. e in **AREA AGRICOLA DI PROTEZIONE PAESAGGISTICA** riferibile all'art. 38.D delle Norme di Attuazione del P.R.G.

La **P.f. 3009/2 in C.C. Tione I^ parte** di superficie catastale m^2 222 risulta classificata in **AREE DI PROTEZIONE PAESAGGISTICA ad elevata integrità** riferibile all'art. 38.E delle Norme di Attuazione del P.R.G.

La **P.f. 3010/1 in C.C. Tione I^ parte** di superficie catastale m^2 697 risulta classificata in **AREE DI PROTEZIONE PAESAGGISTICA ad elevata integrità** riferibile all'art. 38.E delle Norme di Attuazione del P.R.G.

La **P.f. 3015/2 in C.C. Tione I^ parte** di superficie catastale m^2 614 risulta classificata in **AREE DI PROTEZIONE PAESAGGISTICA ad elevata integrità** riferibile all'art. 38.E delle Norme di Attuazione del P.R.G.

La **P.f. 3016/2 in C.C. Tione I^ parte** di superficie catastale m^2 666 risulta classificata in **AREE DI PROTEZIONE PAESAGGISTICA ad elevata integrità** riferibile all'art. 38.E delle Norme di Attuazione del P.R.G.

La **P.f. 3017/2 in C.C. Tione I^ parte** di superficie catastale m^2 191 risulta classificata in **AREE DI PROTEZIONE PAESAGGISTICA ad elevata integrità** riferibile all'art. 38.E delle Norme di Attuazione del P.R.G.

La **P.f. 3018 in C.C. Tione I^ parte** di superficie catastale m^2 256 risulta classificata in **AREE DI PROTEZIONE PAESAGGISTICA ad elevata integrità** riferibile all'art. 38.E delle Norme di

Attuazione del P.R.G.

La **P.f. 3021 in C.C. Tione I^ parte** di superficie catastale m^2 145 risulta classificata in **AREE DI PROTEZIONE PAESAGGISTICA ad elevata integrità** riferibile all'art. 38.E delle Norme di Attuazione del P.R.G.

La **P.f. 3022 in C.C. Tione I^ parte** di superficie catastale m^2 372 risulta classificata in **AREE DI PROTEZIONE PAESAGGISTICA ad elevata integrità** riferibile all'art. 38.E delle Norme di Attuazione del P.R.G.

Ai sensi dell'articolo 14, comma 7, della L.P.1/08 s.m.i. si certifica che le pp.ff. e le p.ed. sopra citate ricadono dalla vigente carta di sintesi geologica del P.U.P. approvata (8° aggiornamento) con deliberazione della Giunta provinciale n. 1813 del 27 ottobre 2014 in "aree con penalità gravi o medie".

Si rilascia il presente certificato in esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 5 della tabella, Allegato B annessa al D.P.R. 26.10.1972, n. 642, così come modificato dall'art. 28 del D.P.R. 30.12.1982, n. 955, e in esenzione da diritti ai sensi della legge 15.05.1954 n. 228.

Tione di Trento, 01.07.2015

IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO TECNICO
SETTORE EDILIZIA PRIVATA
Geom. Edoardo Floriani

COMUNE DI TIONE DI TRENTO

NORME DI ATTUAZIONE
AL PIANO REGOLATORE GENERALE:

Art. 31 – Area agricola locale

1. Sono aree destinate alla produzione agricola, che presentano tuttavia qualità e potenzialità complessivamente minori rispetto alle aree di interesse primario.
2. Il P.R.G. le individua nelle planimetrie del sistema insediativo.
3. In tali aree possono collocarsi solo attività produttive agricole con i relativi impianti e strutture, con esclusione di quelle di conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli a scala industriale e degli allevamenti industriali.
   Le attività commerciali insediabili, limitatamente agli esercizi di vicinato, sono regolamentate dalle norme della PARTE SETTIMA – Urbanistica Commerciale.
   L'agriturismo è ammesso come funzione complementare ed è regolato dalle vigenti leggi in materia. In ogni caso, la somma dei volumi adibiti a residenza e ad agriturismo non può superare il 50% del volume totale delle strutture edilizie.
4. Per i soggetti imprenditori agricoli iscritti in sezione I^ e II^ dell'Archivio provinciale delle imprese agricole sono consentiti esclusivamente interventi urbanistici ed edilizi concernenti la realizzazione di:
   a) manufatti e infrastrutture attinenti lo svolgimento delle attività produttive agricole e zootecniche, cioè fabbricati agricoli e zootecnici, rustici, serre, silos, vasche, etc; e strade poderali, canali etc. a condizione che la superficie del lotto sia uguale o maggiore di 3000 mq.
   b) con carattere di eccezionalità e nei soli casi di stretta connessione e di inderogabile esigenza rispetto ai manufatti produttivi di cui alla lettera precedente e previa autorizzazione da rilasciarsi secondo modalità e procedimenti fissati con deliberazione della Giunta provinciale, fabbricati ad uso abitativo e loro pertinenze, nella misura di un alloggio per impresa agricola per un volume massimo di 400 mc. residenziali, sempreché l'imprenditore risulti iscritto alla sezione I dell'Archivio provinciale delle imprese agricole, a termini della L.P. 11/2000. Per la realizzazione di tali manufatti valgono i criteri, le modalità ed i procedimenti fissati dalla delibera G.P. n. 895 dd. 23 aprile 2004 e s.m.i..
5. Gli interventi di nuova costruzione sono possibili solo per manufatti e fabbricati di cui alle lettere a) e b); quelli per fabbricati di cui alla lettera b) sono consentiti solo se i titolari delle opere da realizzare sono i conduttori delle aziende iscritti alla sezione I dell'Archivio provinciale delle imprese agricole, a termini della L.P. 11/2000.
6. Le nuove costruzioni dei manufatti e dei fabbricati di cui alla lettera a) e b) rispetteranno i seguenti parametri edificatori:
   - Distanza dai confini (D.C.): vedasi PARTE OTTAVA;
   - Distanza dagli edifici (D.E.): vedasi PARTE OTTAVA;
   - Distanza dalla strade (Ds): vedasi art. 14
   - Lotto minimo accorpato 3.000 mq
   - Densità fondiaria (If) 0,06 mc/mq
   - Volume massimo complessivo 400 mc
   - altezza massima 8,00 m
   - Volume interrato: superficie massima nel limite del 150% del sedime fuori terra.

   L'intervento dovrà prevedere l'accorpamento in unico volume anche di funzioni diverse (stalle, fienili, depositi). Gli edifici zootecnici dovranno comunque distare almeno 100 m. dagli edifici ricadenti negli insediamenti di edilizia residenziale esistenti e di progetto, e in generale dalle aree di proprietà pubblica, dalle prese d'acqua e dalle sorgenti, come previsto dalla normativa provinciale vigente.
   Nel calcolo If è ammesso il computo di tutti gli appezzamenti componenti l'azienda effettivamente utilizzati o utilizzabili, anche se non contigui, purché ricadenti nel territorio comunale.
7. stralciato
8. Per gli edifici esistenti e i manufatti storici sparsi individuati nelle planimetrie 1:5000 e 1:2000, valgono le disposizioni di cui all'art. 33.
9. Per gli edifici costruiti dopo l'adozione del P.R.G. non è ammesso il cambio di destinazione d'uso ai sensi dell'articolo 62 comma 4, della legge urbanistica provinciale.

10. Ai fini di quanto stabilito dal comma 8 del presente articolo il termine edificio è riferito soltanto a quegli immobili che abbiano caratteristiche di solidità, stabilità e durata, soprattutto in relazione ai materiali impiegati nel complesso della costruzione. Non sono considerati edifici i manufatti che abbiano caratteristiche di precarietà quali baracche, tettoie e simili ovvero le costruzioni in legno o quelle prive di tamponamenti o con tamponamenti totalmente o parzialmente in legno o materiali simili che siano sorte con destinazione d'uso diversa dall'abitazione.

11. Nelle aree agricole locali, per i soggetti non imprenditori agricoli, sono ammessi i manufatti di limitate dimensioni come disciplinati dall'articolo 3 del DPP 8 marzo 2010 n. 8-40/Leg. realizzabili anche da soggetti non imprenditori agricoli nel rispetto dei limiti già descritti all'articolo 29 bis.

12. Rientrano nella zonizzazione delle aree agricole locali parte delle pertinenze degli edifici classificati all'interno del Piano di recupero del Patrimonio Edilizio Montano Esistente (PEME). Tali aree risultano inedificabili, non si applicano i disposti dei precedenti articoli ma si applicano le norme del PEME in vigore.[1]

Art. 32 bis – Aree a bosco

1. Le aree a bosco sono perimetrate nelle planimetrie in scala 1:5000 e 1:2000 del P.R.G., e sono destinate al bosco e alla silvicoltura.
   Sono aree a bosco quelle occupate da boschi di qualsiasi tipo, secondo la definizione contenuta nelle disposizioni provinciali in materia, e destinate alla protezione del territorio, al mantenimento della qualità ambientale e alla funzione produttiva rivolta allo sviluppo della filiera foresta - legno e degli altri prodotti e servizi assicurati dal bosco. I piani forestali e montani articolano la superficie boscata in relazione alle diverse vocazioni che essa assume sotto il profilo della protezione idrogeologica, della produzione, dell'interesse scientifico, naturalistico e paesaggistico-ambientale e alla sua evoluzione, e individuano i boschi di pregio che costituiscono invarianti ai sensi dell'articolo 8 delle NdA del PUP..

2. I perimetri dei boschi riportati in Cartografia possono essere modificati solo per attuare piani diretti al recupero e alla valorizzazione della silvicoltura, approvati ai sensi delle leggi vigenti.
   In caso di discordanza tra i perimetri riportati in cartografia e piani settoriali specifici, come il piano di assestamento forestale vigente, si conviene che quest'ultimo prevale sul P.R.G..

3. Le aree a bosco nel territorio comunale sono assoggettate al vincolo idrogeologico e pertanto gli interventi ammessi sono subordinati al relativo svincolo a norma delle leggi vigenti.

4. Nell'ambito delle aree a bosco, ai sensi di quanto previsto al comma 5, articolo 40 del PUP, possono essere svolte le attività e realizzati le opere e gli interventi di sistemazione idraulica e forestale, di miglioramento ambientale e a fini produttivi per la gestione dei patrimoni previsti dalle norme provinciali in materia, nel rispetto degli indirizzi e dei criteri fissati dai piani forestali e montani. Le aree a bosco, inoltre, possono formare oggetto di bonifica agraria e di compensazione ai sensi del comma 7 dell'articolo 38 delle NdA del PUP, con esclusione dei boschi di pregio individuati dai piani forestali e montani, che costituiscono invarianti ai sensi dell'articolo 8 delle NdA del PUP.

5. Oltre agli interventi di cui al comma 4, sono ammesse:
   1. la ristrutturazione di edifici tuttora destinati e funzionali ad attività agro-silvo-pastorali e di fabbricati accessori esistenti, conformemente alle rispettive prescrizioni tipologiche;
   2. la ristrutturazione, la ricostruzione e la nuova costruzione di fabbricati destinati al presidio per la protezione civile del territorio.

   Questi interventi sono consentiti solo se i titolari delle opere sono enti, consorzi, cooperative o associazioni, e dopo che risulti comprovata la loro utilità pubblica. Per essi sono stabiliti i seguenti parametri edificatori:
   - distanza dai confini: D.C. vedi PARTE OTTAVA;
   - distacco tra edifici (D.E.) vedi PARTE OTTAVA;
   - distanza dalle strade (Ds): vedi articolo 14;
   - Indice di edificabilità fondiario Massimo (If): 0,01 mc/mq

6. Per gli edifici esistenti e i manufatti storici sparsi individuati nelle planimetrie 1:5000 e 1:2000, valgono le disposizioni di cui all'art. 33.

7. Ai fini di quanto stabilito dal comma 6 del presente articolo il termine edificio è riferito soltanto a quegli immobili che abbiano caratteristiche di solidità, stabilità e durata, soprattutto in relazione ai materiali impiegati nel complesso della costruzione e comunque di cubatura non inferiore ai mc 150 fuori terra .
   Non sono considerati edifici i manufatti che abbiano caratteristiche di precarietà quali baracche, tettoie e simili ovvero le costruzioni in legno o quelle prive di tamponamenti o con tamponamenti totalmente o parzialmente in legno o materiali simili che siano sorte con destinazione d'uso diversa dall'abitazione.

Art. 38 – Aree di protezione paesaggistica

1 Il P.R.G. individua nelle planimetrie in scala 1:2000 e 1:5000, al di fuori dei perimetri dei centri storici e degli insediamenti del viale, aree e manufatti meritevoli di particolare tutela paesaggistica. Tali aree vengono suddivise in tre gruppi:

A. per gli aspetti culturali: edifici o manufatti di particolarissimo interesse (la chiesa di S.Vigilio e di S.Giovanni) *(Cod. Shape A102)*;
B. per gli aspetti naturalistici: Riserve naturali e locali (RL) rientranti negli elementi di tutela del PUP ai sensi della L.P. 11/2007. *(Cod. Shape Z317)*,
C. per gli aspetti naturalistici di interesse locale: zone umide, monumenti arborei; *(Cod. Shape Z304)*
D. per gli aspetti paesaggistici: terrazzamenti naturali e terrazzamenti artificiali; *(Cod. Shape Z203)*
E. Elevata integrità e verde di rispetto e mascheramento di rive fiumi, rupi e scarpate improduttive macchie boscate. *(Cod. Shape E108)*

A. Tutela paesaggistica storica

2 **A.** I manufatti storici rientrano fra gli insediamenti storici sparsi e sono protetti mediante il vincolo di restauro, e al loro intorno mediante un vincolo di protezione paesaggistica.

B. Tutela paesaggistica naturalistica

3 **B.** Aree di riserva locale. Tali ambiti sono protetti da un'area di vincolo di difesa paesaggistica che prevede l'inedificabilità assoluta. Al suo interno sono vietate anche la modifica d'uso di coltura in atto, la realizzazione di disboscamenti e/o bonifiche, l'apertura di strade e/o percorsi di qualsiasi natura, fatti salvi gli interventi gestiti dal Servizio rete natura della PAT.
L'elenco dei siti protetti della rete natura 2000 sono elencati al successivo Art. 41, punto 6*.

C. Tutela paesaggistica naturalistica locale

4 **C.** Zone umide di interesse comunale. Rientrano nelle zone di tutela paesaggistica e naturalistica anche le aree umide, di interesse locale, individuate dal PRG. All'interno di dette aree sono vietate tutte le trasformazioni, già indicate al punto B. E' fatta salva la selvicoltura con preliminare nulla osta del Servizio foreste della PAT,e la praticoltura, mantenendo gli attuali limiti d'uso. Rimane vietato il cambio di coltura ed il disboscamento.

D. Protezione paesaggistica

5 **D.** Zone di interesse paesaggistico locale. Nelle aree di protezione paesaggistica è fatto divieto di costruire nuovi edifici; di aprire nuove strade veicolari e di sistemare parcheggi se non dove eventualmente indicato dal P.R.G. Vige inoltre il vincolo a non alterare sostanzialmente la forma attuale dei terreni e a migliorarne ulteriormente la qualità mediante le opere che si rendessero necessarie per il consolidamento; All'interno di detti ambiti sono ammessi tutti gli interventi legati al settore agricolo, realizzabili da iscritti agli albi di I^ e II^ categoria come indicato nelle norme delle zone agricole di pregio, primarie e locali. Sono inoltre ammessi gli interventi previsti dal DPP 8-40/Leg. ad esclusione di quelli pertinenziali per edifici residenziali posti al di fuori dei limiti di tutela.

E. Elevata integrità

6 **E.** Rientrano in questa fattispecie sia le zone ad elevata integrità individuate dal PUP (Rupi boscate) che le zone marginali poste sui margini dei fiumi e viabilità (scarpate) un tempo definite come "protezione siti beni"
Nelle zone individuate dal PUP come rupi boscate non è ammessa nessuna edificazione ad esclusione di opere necessarie al presidio e sicurezza del territorio;
Nelle aree poste ai margini di fiumi e strade e sulle scarpate dei terrazzamenti naturali, sono vietate attività produttive, nuova edificazione, apertura di strade ed interventi che possano comportale una sostanziale modifica delle livellette naturali. Ove esistenti vanno conservati e/o ripristinati i terrazzamenti naturali. Nelle aree boscate che costituiscono scarpate di terrazzamenti naturali e scarpate di rilevati (strade, parcheggi, piazzali esistenti) non si possono realizzare opere di nessun tipo che possano compromettere la stabilità del versante stesso tramite incisione del profilo naturale del terreno o cambi di coltura.
Sono ammessi esclusivamente la pratica della selvicoltura e praticoltura finalizzati al mantenimento delle visuali paesaggistiche. Vista la marginalità territoriale sono esclusi, e quindi vietati, i manufatti previsti all'articolo 3 del DPP 8-40/Leg.
Per quanto riguarda i manufatti accessori sono ammessi quelli pertinenziali alla residenza come disciplinati dall'articolo 13.

7 Negli edifici esistenti in tutte le aree sono ammesse le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché quanto previsto dall'art. 19 (Interventi su edifici esistenti alla data di adozione del P.R.G., non conformi).